

# **REGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE**

(Del. C.P.: 89/98, 21/99)

\* \* \* \* \*

## **ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

1. In attuazione del disposto dell'art.56 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 è istituita l'imposta provinciale di trascrizione per la Provincia di Enna sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di Enna.
2. L'imposta è dovuta sulle formalità a partire dal 1/1/1999 e basate su scritture private autenticate, o la cui sottoscrizione sia giudizialmente accertata, su atti pubblici e sentenze.
3. Le formalità di cui ai commi precedenti sono assoggettate all'imposta, nella misura indicata nell'art.10, da corrispondersi a pena di irricevibilità al momento della richiesta, tramite l'ufficio del P.R.A. di Enna, all'ACI-Automobile Club Italia, Concessionario per la liquidazione, il controllo, la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione per la provincia di Enna, a norma del quarto comma dell'art.56 D.Lgs.15/12/97 n.446.

## **ART. 2 MODALITA', TERMINI E SANZIONI DELLE FORMALITA'**

1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità.
2. Le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A. di Enna, nonché di contestuali diritti reali devono essere richieste dall'acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. di Enna devono essere richieste dal soggetto a cui favore è richiesta la formalità entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 all'art.56 del D.Lgs. citato.
4. Per l'omissione della richiesta di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una sanzione pari a una volta l'imposta dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa presso l'Ufficio del P.R.A. di Enna; la sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni.
5. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono obbligati il richiedente ed il soggetto a cui favore è richiesta la formalità.

**ART. 3**  
**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, devono essere prodotti all'Ufficio del P.R.A.:

- a) l'atto pubblico, la sentenza, ovvero la scrittura con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in unico originale nei casi previsti dagli artt.7 e 10 del D.M. Finanze n.514/92, ovvero in originale, se con sottoscrizione accertata giudizialmente, e copia certificata conforme;
- b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art.5 del D.M. 514/92; sulle note dev'essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità;
- c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

**ART. 4**  
**VERSAMENTI E COMPENSI**

1. Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'A.C.I. Concessionario della riscossione alla Provincia al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.
2. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma dell'art.3, nonché per i dati e documenti da trasmettere alla Provincia, compete al Concessionario per l'anno 1999 il compenso stabilito con D.M. dal Ministero delle Finanze ai sensi del comma settimo dell'art.52 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 per ogni formalità eseguita.
3. Per gli anni successivi la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1 Gennaio di ciascun anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto all'anno precedente.
4. L'affidamento della riscossione al Concessionario ACI-Automobile Club Italia avrà la durata di tre anni rinnovabili salva l'anticipata risoluzione per soppressione dell'imposta provinciale di trascrizione.

**ART. 5**  
**QUIETANZA E CONTROLLI**

1. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte e devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia su cui devono essere indicati dal richiedente i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute. Una copia dell'elenco, integrata dall'ufficio con i numeri progressivi assegnati alle formalità riportate, viene restituita al richiedente e costituisce quietanza provvisoria. La quietanza definitiva é costituita dal certificato di Proprietà rilasciato dal P.R.A. dopo l'eccezione della formalità.
2. L'ufficio del P.R.A. per ciascuna formalità richiesta provvede al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute per imposta provinciale di trascrizione, nonché all'annotazione del Registro progressivo ai sensi dell'art.22 del R.D.29/7/1927 n.1814 riportandovi altresì l'ammontare delle imposte riscosse e dei compensi spettanti al Concessionario.

**ART. 6**  
**TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. L'ammontare dell'Imposta Provinciale di trascrizione giornalmente riscossa deve essere versato dal Concessionario, entro il giorno successivo lavorativo, alla Provincia di Enna.
2. L'Ufficio del P.R.A. effettuerà apposita registrazione del versamento delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del Concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine.
3. La Provincia può disporre verifiche di cassa e delle percezioni presso l'ufficio del P.R.A. di Enna entro 3 anni.

**ART. 7**  
**RIPRESENTAZIONE FORMALITA'**

1. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutate non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al 4 comma dell'art.2 si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., purché in tale data l'Imposta Provinciale di Trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella minima.

**ART. 8**  
**RIMBORSI E RECUPERI**

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. di Enna, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione diretta alla Provincia deve essere presentata, unitamente alla nota di trascrizione originaria, all'ufficio del P.R.A. di Enna che provvede all'istruzione della pratica di rimborso, all'annullamento della nota presentata alla restituzione al richiedente delle somme versate a titolo di imposta provinciale sulla trascrizione, ed alle conseguenti annotazioni sul registro progressivo del P.R.A..
2. Analogamente il P.R.A. provvede per i versamenti in eccesso.
3. Il Concessionario porta in detrazione dai versamenti degli importi le somme rimborsate ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti la pratica istruita e le relative quietanze delle somme rimborsate.
4. In caso di controversia con la parte il Concessionario trasmette gli atti alla Provincia per il seguito di competenza.
5. Il P.R.A. provvede altresì all'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del P.R.A. e provvede alla trasmissione alla Provincia per il seguito di competenza.

**ART. 9**  
**FORNITURA DI DATI, STATISTICHE, ELABORATI**

1. L'ACI è tenuto ad assicurare a livello mensile alla Provincia -tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico- i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'Imposta Provinciale di Trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
2. L'ACI é inoltre tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'Imposta Provinciale di Trascrizione tramite apposito collegamento telematico.
3. A tale ultimo riguardo, l'ACI é tenuto a fornire adeguato software per la consultazione dei dati contabili; sono a carico della Provincia le spese per l'acquisizione e la manutenzione dell'hardware nonché le spese di connessione delle linee.
4. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali, da un minimo costituito dall'unità giornaliera ad un massimo costituito dall'anno solare di riferimento.

5. Al fine di ottenere informazioni utili per la predisposizione da parte della Provincia del Bilancio Annuale di previsione, sarà possibile la consultazione – tramite il medesimo collegamento telematico- di dati di confronto degli incassi dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.
6. L'ACI dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.

## **ART. 10 MISURA DELL'IMPOSTA**

L'imposta provinciale é applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art.56, comma 11 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n.446. Tali misure entrano in vigore dal 1° Gennaio 1999.

*(Con Det. Pres.le n.73/2000 la tariffa prevista dal D.M. 435/98 é stata aumentata, a decorrere dal 1/1/2000, nella misura del 20%)*

## **ART. 11**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano con decorrenza dal 1° Gennaio 1999.

## I N D I C E

❖ ART. 1 – Principi generali	Pag. 1
❖ ART. 2 – Modalità, termini e sanzioni delle formalità	Pag. 1
❖ ART. 3 – Documentazione necessaria	Pag. 2
❖ ART. 4 – Versamenti e compensi	Pag. 2
❖ ART. 5 – Quietanza e controlli	Pag. 3
❖ ART. 6 – Termini e modalità di versamento	Pag. 3
❖ ART. 7 – Ripresentazione formalità	Pag. 3
❖ ART. 8 – Rimborsi e recuperi	Pag. 4
❖ ART. 9 – Fornitura di dati, statistiche, elaborati	Pag. 4
❖ ART.10 – Misura dell'imposta	Pag. 5
❖ ART.11 -	Pag. 5